

N. 00833/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 688 del 2013, proposto da:

Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;

contro

Comune di Pedavena, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;

per l'annullamento

del provvedimento del Sindaco del Comune di Pedavena 22/3/2013 prot. n. 2236, con il quale è stata rigettata l'istanza volta alla realizzazione di una stazione radiobase per la telefonia mobile denominata "Pedavena BU33" e della deliberazione del Consiglio

Comunale del Comune di Pedavena assunta in data 8/3/2013 n. 9 avente ad oggetto: "Ordine del giorno in materia di installazione impianti di telefonia mobile sul territorio comunale".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pedavena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato il tenore della nota impugnata che, come sottolineato dalla difesa resistente, lungi dal costituire provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente, esprime l'orientamento, a valenza politica, dell'amministrazione circa l'installazione di stazioni radiobase nell'ambito del territorio comunale;

atteso che, stante la sequenza procedimentale conseguente alla presentazione dell'istanza, e come riconosciuto dalla stessa resistente, l'istanza risulta già accolta per silenzio assenso ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 e che nessun potere è stato esercitato (non essendo comunque ammesso) da parte dell'amministrazione comunale in termini di annullamento e/o revoca dell'autorizzazione così formatasi;

che pertanto, dando atto di quanto dichiarato in sede di costituzione dalla difesa del Comune, la nota impugnata e la delibera del Consiglio

Comunale in essa richiamata, costituiscono atti aventi valenza meramente politica e non provvedimento, da cui l'oggettiva assenza di alcuna lesività degli stessi per quanto riguarda gli interessi di parte ricorrente e nello specifico per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione, già assentita per silentium;

per detti motivi il ricorso deve essere considerato inammissibile.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)